



CITTÀ DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Registro	OGGETTO : Sentenza n. 3388/2016 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino a conclusione del procedimento n. R.g. 16242/13 R.g. promosso dal Comune di Oria contro il Comune di Torino. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Art. 194 D.lgs. n. 267/2000 lett. a)
Data: 03 marzo 2017	

L'anno 2017 il giorno tre del mese di marzo, alle ore 17,20 nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta ordinaria di prima convocazione partecipata al Sindaco **Cosimo Ferretti** e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME e NOME		Pres	Ass	COGNOME e NOME		Pres	Ass
CANIGLIA GLAUCO		P		MAZZA ANGELO		P	
SPINA LEONZIO		P		VITTO ERMANNO			A
PATISSO COSIMO		P		FULLONE ANTONIO		P	
TRENTINO GIOVANNI		P		MICELLI ANTONIO		P	
SORRENTO GIANFRANCO		P		BIASI FRANCESCO		P	
CARONE TOMMASO			A	CARONE MARIA		P	
PROTO ANTONIO			A	ZANZARELLI CLAUDIO		P	
CONTE COSIMO		P		POMARICO COSIMO			A
PRESENTI	N.	12+1= 13		ASSENTI	N.	4	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Caniglia Glauco, nella sua qualità di Presidente.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ROSARIO CUZZOLINI
LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con nota prot.n. 9018 dello 02/05/2013, il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici trasmetteva all'Ufficio Contenzioso dell'Ente, per gli adempimenti di conseguenza, un'ingiunzione di pagamento redatta dal Comune di Torino ex R.D. n. 639/1910 e s.m.i., per un ammontare complessivo di € 7.444,25, notificata all'Ente in data 29/04/2013, prot.n. 8831;

Che l'ingiunzione di che trattasi era diretta ad ottenere il rimborso di contributi assistenziali erogati, nel triennio 1996-1998, a n. 3 cittadini italiani immigrati a Torino con provenienza Oria, in virtù della Legge n. 6972 del 17/07/1890 in materia di c.d. "Domicilio di Soccorso", per l'ammontare complessivo di € 7.444,25;

Che l'art. 72 della legge n. 6972 del 17/07/1890, poi abrogato dall'art. 30 della L. n. 328/2000, espressamente recitava: *"Nei casi in cui l'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:*

- 1) che abbia per più di cinque anni (poi ridotti a due dall'art. 6, R.D. n. 1175/1931) dimorato in un Comune senza notevoli interruzioni;*
- 2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;*
- 3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune.*

Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso";

Che la pretesa risarcitoria del Comune di Torino, si fonda sul presunto ricorrere nel caso di specie del presupposto di cui al punto 1 dell'art. 72 della L. n. 6972/1890, in uno con l'ultimo comma del medesimo articolo, atteso che i cittadini in questione risultano emigrati a Torino sul finire dell'anno 1996 ed inizi del 1997, giusto certificato di famiglia storico acquisito in atti;

Che il Comune di Oria, giusta **Deliberazione n. 78 del 03 Maggio 2013**, riteneva al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale, di proporre motivata opposizione avverso l'ingiunzione richiamata reputate infondate le ragioni di controparte;

Che questo Ente pertanto, per mezzo dell'Avv. Antonio Farina al quale fu conferito all'uopo specifico incarico legale, proponeva formalmente ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Torino al fine di ottenerne la nullità;

Vista la **Sentenza n. 3388/2016** emessa dal Tribunale Ordinario di Torino a conclusione del procedimento civile in oggetto, che ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dal Comune di Oria avverso l'ordinanza la quale, di conseguenza, è stata integralmente confermata;

Considerato quindi che il citato provvedimento:

- rigetta l'opposizione proposta da questo Ente nei confronti dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento Prot. n. 021622/043 del 19.04.2012 emessa dalla Città di Torino, e per l'effetto
- conferma la predetta ordinanza-ingiunzione
- condanna il Comune di Oria, in virtù del criterio della soccombenza, a rimborsare al Comune di Torino le spese di giudizio

Dato atto quindi che l'esito del suddetto giudizio ha determinato una spesa complessiva non impegnata di € 12.278.24 da fronteggiare con fondi comunali e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione del relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

Verificato che, nello specifico, le somme dovute dal questo Ente a favore del Comune di Torino in virtù della sentenza di che trattasi, sono le seguenti:

Somme ingiunte per il rimborso del dds	<u>€ 7.444,25</u>
Spese di notifica dell'atto (anch'esse ingiunte con l'ordinanza opposta)	<u>€ 15,49</u>
Spese processuali	<u>€ 3.384,50</u> <u>(per compensi)</u>
Rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/14	<u>€ 507,67</u>
Oneri riflessi nella misura del 23,8 % sull'imponibile	<u>€ 926,33</u>

Richiamato l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse."

Atteso che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"

Considerato che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive.

La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente

Dato atto che secondo la magistratura contabile (*ex multis*, Corte dei conti Sez. contr. Calabria, n. 51/09), una valutazione di utilità pubblica della condotta che ha determinato la specifica sopravvenienza passiva non è sempre necessaria per le fattispecie di cui alle lettere dalla a) alla d) del citato art.194, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, trattandosi di situazioni debitorie fuori bilancio che traggono origine non da comportamenti colpevoli, attivi od omissivi, di amministratori o funzionari, ma da fatti esterni difficilmente prevedibili e regolamentabili, ovvero –come nel caso di specie- comunque riguardanti spese dovute per legge o connesse ad adempimenti obbligatori per legge. In particolare, nel caso di sentenze esecutive, ricadente nella fattispecie di cui alla lett.a), l'Amministrazione è tenuta a riconoscere l'intero debito derivante dalla sentenza stessa, ivi compresi gli oneri accessori in essa determinati e riconosciuti, apprestando gli idonei mezzi di finanziamento;

Considerato inoltre che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- la figura del debito fuori bilancio derivante da “sentenze esecutive” si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza di un provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche un ente pubblico, ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2929 c.c.)
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei Conti – Sez. controllo – F.V.G. – delibera n. 6/2005);
- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che “...con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell'organo consiliare, massima espressione politica dell'autonomia dell'Ente...”, al fine di evitare maggiori danni da interessi e ulteriori oneri a carico dell'Ente, anche perché “...il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva...” e, anche “..qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente”(Corte dei Conti Sicilia –sez. di controllo – parere del 25/10/2006)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri resi in calce alla presente proposta ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a provvedere in merito;

Con l'esito della seguente votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano:

presenti: n.13 - votanti n. 13 - assenti: N. 4 (Carone T., Proto, Vitto, Pomarico)

voti favorevoli: n. 13

voti contrari: //

astenuti: //

DELIBERA

1) **Di riconoscere** quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € 12.278.24 in esecuzione della **Sentenza n. 3388/2016 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino a conclusione del procedimento n. R.g. 16242/13 R.g. promosso dal Comune di Oria contro il Comune di Torino**, esecutiva *ex lege* finanziando l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul bilancio 2017;

2) **Di demandare** all'Ufficio Contenzioso tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente deliberato;

3) **Di trasmettere** per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02

Il Presidente propone la immediata esecutività del presente atto, che ottiene il seguente esito espresso per alzata di mano.

presenti: n.13 - votanti n. 13 - assenti: N. 4 (Carone T., Proto, Vitto, Pomarico)

voti favorevoli: n. 13

voti contrari: //

astenuti: //

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo n.267/2000

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS.VO N. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE espresso in ordine alla regolarità tecnica.
,li 28/12/2016

La Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott.ssa Loredana D'Elia


PARERE FAVOREVOLE espresso in ordine alla regolarità contabile
,li 06/02/2017

La Responsabile del Settore. Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Angelica SABBA

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
,li 06/02/2017

Il Segretario Generale
F.to Dr. Rosario CUZZOLINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Glauco CANIGLIA)



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Rosario CUZZOLINI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza

Oria, li 30 MAR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Rosario CUZZOLINI)

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 03/03/2017

avendo il Consiglio Comunale dichiarato l'immediata eseguibilità (art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 26/2000

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo;

Oria, li 30 MAR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Rosario Cuzzolini